



Conservatorio di Musica "Alfredo Casella"

Istituto Superiore di Studi Musicali

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA ESTETICA ARTISTICA MUSICALE (DREAM)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alla normativa vigente e in particolare al D.M. 470/2024 e alle relative Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle istituzioni AFAM (da qui in poi "Linee Guida per l'accreditamento"), approvate con D.M. 778/2024, l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di accesso, i diritti e doveri dei dottorandi e il conseguimento del titolo del Dottorato di Ricerca Estetica Artistica Musicale (DREAM), attivato presso il Conservatorio Statale di Musica "Alfredo Casella" de L'Aquila, previo accreditamento disposto ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. n. 470/2024.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi e ai decreti ministeriali citati in premessa, allo Statuto e agli altri regolamenti interni del Conservatorio.

Art. 2 - Istituzione, Denominazione, Sede e Obiettivi Formativi

1. È istituito presso il Conservatorio Statale di Musica "Alfredo Casella" di L'Aquila (di seguito "Conservatorio") il Corso di Dottorato di Ricerca Estetica Artistica Musicale (DREAM) (di seguito "Corso").
2. Il Corso di Dottorato ha durata triennale ed è organizzato per cicli formativi. In ciascun anno accademico, in funzione delle disposizioni ministeriali di volta in volta erogate in materia, viene attivato un nuovo ciclo triennale, le cui attività formative iniziano secondo le tempistiche definite nel progetto di dottorato approvato.
3. Il Corso ha sede amministrativa presso il Conservatorio.
4. Il programma del corso dottorale DREAM è informato a una prospettiva di ricerca basata sulla pratica artistica della musica (Ricerca Artistica Musicale), promuovendo un dialogo interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare tra esperienza creativa, ricerca musicale, musicologica, techno-scientifica, studi culturali e performativi.
5. Gli obiettivi formativi specifici sono orientati a proposte di Ricerca Artistica in contesti molteplici, con attenzione particolare agli ambiti dettagliati nel Bando di ammissione (Art. 2) e nel progetto approvato in sede di accreditamento, tra cui: nuove forme compositive e sonore legate alle tecnologie, nuove pratiche performative multimediali, teoria ed estetica della performance (anche storicamente informata e sperimentale), storia delle tecnologie musicali, acustica, neuroscienze applicate all'esperienza musicale, metodi di Ricerca Artistica per la rigenerazione territoriale e l'accessibilità culturale.
6. Il Corso mira a formare ricercatori e artisti-ricercatori capaci di sviluppare progetti originali e innovativi, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze e delle pratiche artistiche e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3 – Principi di inclusività, Parità di genere e Tutela dei diritti umani

1. Il Conservatorio e il Corso di Dottorato DREAM promuovono e garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani fondamentali, dei principi di non discriminazione, di inclusività e di parità di genere in ogni aspetto della vita accademica e delle attività formative e di ricerca, in conformità con la Costituzione Italiana, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, le convenzioni internazionali in materia, nonché con il Piano per la Parità di Genere (GEP), con il Piano

integrato di attività e organizzazione (PIAO) e con il Codice Etico e di Comportamento del personale vigente presso il Conservatorio.

2. Sono assicurate pari opportunità nell'accesso, nella frequenza, nella valutazione e nella progressione del programma dottorale, senza alcuna discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, sociali o economiche, età, disabilità o qualsiasi altra condizione, in linea con gli obiettivi del GEP e i principi sanciti dal Codice Etico e di Comportamento del personale vigente presso il Conservatorio.
3. Il Corso si impegna attivamente a promuovere la parità di genere, in attuazione degli obiettivi e delle azioni definite nel Piano per la Parità di Genere (GEP) del Conservatorio, favorendo una rappresentanza equilibrata in tutte le sue componenti, inclusi gli organi di gestione (Collegio), le commissioni (di ammissione, di valutazione, d'esame finale), i ruoli di supervisione e la comunità dei dottorandi. Le attività formative includono la sensibilizzazione all'integrità della ricerca e all'uguaglianza di genere, come previsto dalle Linee Guida ministeriali e dal GEP, e ai principi di etica quali delineati nel Codice Etico e di comportamento del personale vigente presso il Conservatorio.
4. Il Conservatorio e il Corso garantiscono un ambiente di studio e di ricerca inclusivo, con particolare attenzione per le esigenze degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), mettendo a disposizione, nei limiti del possibile e secondo la normativa vigente, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e i supporti necessari a favorire la piena partecipazione e il successo formativo, come già previsto in fase di ammissione.
5. Nell'ambito delle attività del Corso sono garantite e tutelate la libertà di ricerca, di pensiero e di espressione, nel rispetto dei principi etici sanciti nel Codice Etico e di comportamento del personale vigente presso il Conservatorio, della deontologia professionale, della normativa vigente e dei diritti altrui. Viene promosso un clima di rispetto reciproco, di dialogo aperto e di valorizzazione delle diversità.
6. Il Collegio e il Coordinatore (organi del dottorato, Art.4) vigilano sull'applicazione dei principi enunciati nel presente articolo, anche in riferimento agli impegni assunti nel Piano per la Parità di Genere (GEP) e alle norme del Codice Etico e di comportamento del personale vigente presso il Conservatorio, avvalendosi, ove necessario, delle strutture e dei servizi competenti del Conservatorio dedicati alle pari opportunità e all'inclusione.

Art. 4 - Organi del Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato: a) il Collegio dottorale; b) il Coordinatore del Collegio dottorale.
2. Il Collegio dottorale, indicato nella proposta di accreditamento del Corso di Dottorato composto secondo i requisiti stabiliti dall'art. 4 del D.M. 470/2024 e dalle relative Linee Guida per l'accREDITamento (Sezione 3.1), resta in carica per la durata dell'accREDITamento del Corso stesso (cinque anni) fatte salve eventuali modifiche deliberate secondo le procedure previste dal presente Regolamento all'art. 5. La sua composizione può essere successivamente rinnovata come da art. 5 comma 6.
3. Il Coordinatore del Collegio dottorale designato nella proposta di accREDITamento del Corso di Dottorato svolge tale funzione fino a eventuali modifiche deliberate secondo le procedure previste dal presente Regolamento (Art. 6, *infra*).
4. Il Collegio e il Coordinatore (organi del dottorato, art.4) vigilano sull'applicazione dei principi enunciati nel presente articolo, anche in riferimento agli impegni assunti nel Piano per la Parità di Genere (GEP) e alle norme del Codice Etico e di comportamento del personale vigente presso il Conservatorio, avvalendosi, ove necessario, delle strutture e dei servizi competenti del Conservatorio dedicati alle pari opportunità e all'inclusione.

Art. 5 - Collegio dottorale (Collegio dei Docenti di Dottorato)

1. Il Collegio dottorale (di seguito "Collegio") è responsabile della progettazione e realizzazione del Corso.

2. La composizione iniziale del Collegio è indicata dalla struttura proponente il dottorato ed è parte integrante della proposta di accreditamento del Corso di Dottorato. Il coordinatore è un componente effettivo del Collegio dottorale e lo presiede.
3. Per i cicli successivi al primo, o in caso di modifiche significative, i componenti del Collegio Dottorale sono proposti dalla struttura di accreditamento del Corso. La proposta è sottoposta agli organi competenti per ratifica, nel rispetto dei requisiti normativi e statutari, garantendo coerenza scientifico-artistica con gli obiettivi del Corso, copertura delle aree disciplinari del dottorato, adeguata qualificazione scientifico-artistica e, per quanto possibile, equilibrio di genere.
4. La composizione del Collegio può essere incrementata rispetto al minimo (art.5 comma 8) su proposta del Coordinatore e delibera del Collegio (a maggioranza), e viene ratificata dagli organi competenti nel rispetto dei requisiti normativi e statutari.
5. La nomina formale dei componenti è disposta con decreto del Direttore.
6. Ciascun componente del Collegio Dottorale è nominato per un mandato di cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Un ulteriore mandato può essere conferito solo dopo un periodo di interruzione di almeno un triennio.
7. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro (per pensionamento, trasferimento, dimissioni, incompatibilità, ecc.), si provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, su proposta del Coordinatore, sentito il Collegio.
8. La numerosità minima del Collegio è di 8 componenti, di cui almeno 6 docenti di ruolo nelle istituzioni AFAM. Possono far parte del Collegio anche professori e ricercatori universitari, ricercatori di Enti Pubblici di Ricerca (italiani e stranieri) ed esperti esterni di alta qualificazione (massimo 1/3 del totale).
9. Ogni componente può partecipare al massimo a due Collegi di Dottorato su base nazionale (inclusi quelli universitari).
10. Le attività del Collegio prevedono la partecipazione di due rappresentanti dei dottorandi, eletti secondo le modalità definite all'art.24 con diritto di voto sulle questioni didattiche e organizzative generali. I due rappresentanti non partecipano a deliberazioni collegiali riguardanti il proprio progetto di ricerca.
11. Il Collegio svolge i seguenti compiti principali:
 - a) definisce gli obiettivi formativi e il piano delle attività didattiche e di ricerca del Corso;
 - b) propone al Direttore i membri della Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso;
 - c) assegna a ciascun dottorando ammesso uno o più supervisori, eventualmente a seguito di specifica segnalazione da parte del dottorando stesso;
 - d) approva i Piani Formativi individuali dei dottorandi (definiti come all'art.15 comma 3 del presente regolamento);
 - e) autorizza le attività formative e di ricerca dei dottorandi, inclusi i periodi di studio all'estero;
 - f) verifica annualmente il proficuo svolgimento delle attività dei dottorandi e delibera l'ammissione all'anno successivo o all'esame finale;
 - g) propone al Direttore l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di valutazione negativa o altre gravi mancanze;
 - h) individua i Valutatori esterni per le tesi di dottorato;
 - i) propone al Direttore i membri della Commissione per l'esame finale;
 - j) autorizza, previa valutazione di compatibilità, lo svolgimento di attività retribuite limitate da parte dei dottorandi;
 - k) promuove l'internazionalizzazione del Corso e le collaborazioni con altre istituzioni;
 - l) sovrintende alle procedure di assicurazione della qualità del Corso;
 - m) propone modifiche al presente Regolamento.

12. Le modalità di funzionamento del Collegio (convocazione, validità delle sedute, deliberazioni) sono definite dal Collegio appena si renda opportuno dopo la nomina di tutti i componenti, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti del Conservatorio. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 6 - Coordinatore del Collegio dottorale

1. La carica di Coordinatore del Collegio Dottorale (di seguito "Coordinatore") è affidata a un docente di ruolo in servizio presso il Conservatorio, avente requisiti di elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, come previsto dalle Linee Guida per l'accreditamento (Sezione 3.1). La carica è incompatibile con la carica di Coordinatore di Dipartimento e con quella di Direttore o Vicedirettore del Conservatorio.
2. Il Coordinatore è responsabile del funzionamento complessivo del corso. Attua le delibere del Collegio Dottorale e rappresenta il Corso di Dottorato all'interno e all'esterno dell'Istituzione.
3. Per il primo mandato (40° ciclo di dottorato, A.A. 2024-2025), il coordinamento del Collegio Dottorale è affidato al docente designato per tale ruolo nella stessa proposta di accreditamento del Corso, stante la valutazione positiva della proposta da parte dell'ANVUR.
4. Per i mandati successivi al primo, il coordinamento è affidato dal Collegio Dottorale a uno dei propri componenti. Il Coordinatore designato viene indicato nell'istanza di rinnovo del corso di dottorato prevista per i cicli successivi (DM 470, art. 6 comma 6), soggetta a valutazione da parte dell'ANVUR. A seguito di accoglimento dell'istanza di rinnovo, il Coordinatore è nominato in carica con decreto del Direttore. La carica è rinnovabile per massimo cinque mandati consecutivi (cioè per una durata non superiore a quella del mandato di componente del Collegio dottorale). La carica può essere assunta di nuovo dopo un periodo di interruzione di almeno un anno accademico.
5. L'individuazione del docente cui affidare il coordinamento del Collegio Dottorale avviene mediante votazione a scrutinio segreto e richiede la maggioranza dei componenti del Collegio Dottorale. Qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata, si procederà a scrutini successivi con requisiti di maggioranza progressivamente ridotti, fino al ricorso al ballottaggio se necessario (come per l'elezione del Direttore del Conservatorio, ai sensi dello Statuto del Conservatorio).
6. Le modalità di scrutinio di cui al comma precedente sono definite con apposito provvedimento del Direttore con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza del mandato e dandone comunicazione agli interessati nelle adeguate forme ufficiali.
7. Il Coordinatore può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore Collegio.
8. Il Coordinatore:
 - a) presiede il Collegio, ne convoca le riunioni e cura l'esecuzione delle delibere;
 - b) rappresenta il Collegio all'interno e all'esterno del Conservatorio;
 - c) sovrintende all'organizzazione delle attività didattiche e scientifiche del Corso di Dottorato;
 - d) cura i rapporti con gli uffici del Conservatorio per la gestione degli uffici preposti alla gestione amministrativa del Corso;
 - e) firma la documentazione rilevante relativa alla carriera dei dottorandi, su delibera del Collegio.
 - f) nomina un Vice-Coordinatore tra i membri del Collegio. Il Vice-Coordinatore espleta, senza oneri per l'istituzione, le funzioni del coordinatore del Collegio Dottorale esclusivamente sulle materie e nelle circostanze concordate col Coordinatore stesso. Il mandato di Vice-coordinatore cessa col mandato del Coordinatore.
9. In caso di dimissioni, impedimento permanente, o cessazione anticipata per qualsiasi causa, si procederà alla designazione di un nuovo Coordinatore per il ciclo di dottorato successivo, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6. Le funzioni vicarie sono svolte dal Vice-Coordinatore fino all'entrata in carica del nuovo Coordinatore designato.

TITOLO II - ACCESSO E ISCRIZIONE

Art. 7 - Ammissione al Corso

1. L'ammissione al Corso avviene tramite selezione pubblica bandita annualmente con decreto del Direttore del Conservatorio, su proposta del Collegio.
2. Il Bando di selezione è pubblicato sul sito web del Conservatorio, sul sito del MUR e sul portale Euraxess, nel rispetto dei termini di legge.
3. Possono presentare domanda di ammissione, senza limiti di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli:
 - a) Diploma Accademico di secondo livello AFAM;
 - b) Diploma AFAM del previgente ordinamento, congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore;
 - c) Laurea Magistrale o titolo equipollente del previgente ordinamento universitario;
 - d) Titolo accademico equipollente conseguito all'estero (EQF 7), riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice ai soli fini dell'ammissione al dottorato, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
4. Possono presentare domanda anche coloro che conseguiranno uno dei titoli di cui al comma 3 entro la data indicata nel Bando (di norma il 31 ottobre dell'anno di riferimento). L'ammissione sarà in tal caso "sub condizione".
5. Il Bando specifica il numero dei posti, il numero e la tipologia delle borse di studio, i requisiti specifici, le modalità e i termini di presentazione della domanda, i documenti da allegare (inclusi CV, progetto di ricerca, eventuali pubblicazioni/portfolio artistico, certificazioni linguistiche), i criteri di valutazione, le modalità delle prove di selezione, l'importo del contributo di partecipazione alla selezione e le tasse di iscrizione.
6. Il Bando specifica i requisiti linguistici minimi e le corrispondenti modalità di verifica.

Art. 8 - Procedura di selezione e Commissione giudicatrice

1. La selezione è volta ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca dei candidati, nonché l'effettivo interesse artistico-scientifico del progetto di ricerca proposto da ogni candidato e la sua capacità di portarlo a compimento.
2. La procedura di selezione, definita nel Bando, prevede di norma:
 - a) la valutazione dei titoli e del *curriculum vitae et studiorum*;
 - b) la valutazione del progetto di ricerca artistica presentato dal candidato;
 - c) una prova orale (colloquio), eventualmente in modalità "a distanza", volta a discutere il progetto di ricerca e a verificare competenze e motivazioni del candidato, nonché a verificarne le competenze linguistiche richieste.
3. I criteri di valutazione specifici e i punteggi attribuiti a ciascuna fase sono definiti nel Bando, in conformità alle indicazioni del Collegio.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore, su proposta del Collegio dottorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. È composta di norma dal Coordinatore del Collegio (o suo delegato) e da almeno altri quattro membri del Collegio stesso, garantendo competenza sui diversi ambiti di ricerca artistica musicale e, ove possibile, l'equilibrio di genere. Possono essere inclusi fino a due esperti esterni qualificati.
5. I componenti della Commissione dichiarano l'assenza di incompatibilità ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli articoli 51 e 52 del c.p.c.
6. La Commissione redige appositi verbali e formula la graduatoria finale di merito.

Art. 9 - Graduatoria e Ammissione

1. La graduatoria finale di merito è formata dalla somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle diverse fasi della selezione (art.8 commi 2a, 2b, 2c). Sono considerati idonei i candidati che raggiungono il punteggio minimo complessivo definito nel Bando.
2. Le borse di dottorato sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, fino a esaurimento del numero previsto. I dipendenti pubblici ammessi al Corso beneficiano per il periodo di durata normale dello stesso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o,

- se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 476/1984 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un Corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
3. L'assegnazione dei posti con e senza borsa avviene secondo l'ordine della graduatoria.
 4. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza definiti nel Bando, che di norma prevedono: per i posti con borsa, priorità alla situazione economica meno favorevole (valutata tramite ISEE) e, in subordine, al candidato di più giovane d'età; per i posti senza borsa, priorità al candidato di più giovane d'età.
 5. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore e pubblicata sul sito web del Conservatorio. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale.
 6. I candidati vincitori devono accettare il posto e procedere all'immatricolazione entro i termini perentori indicati nel decreto di approvazione della graduatoria, pena la decadenza.
 7. In caso di rinuncia dei vincitori prima dell'inizio del Corso o comunque entro termini stabiliti dal Bando, si procede allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
 8. L'ammissione e l'immatricolazione dei candidati con titolo estero non ancora riconosciuto o dei cittadini extra-UE in attesa di visto/permesso di soggiorno possono avvenire "con riserva", da sciogliere entro un termine perentorio fissato dal Conservatorio.

Art. 10 - Iscrizione e Contributi

1. I dottorandi ammessi sono tenuti a perfezionare l'iscrizione annuale al Corso secondo le modalità e i termini stabiliti dal Conservatorio.
2. Per la frequenza del Corso, i dottorandi sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti annualmente dagli organi del Conservatorio, conformemente a quanto indicato nel Bando, di norma consistenti nella tassa regionale per il diritto allo studio, nell'imposta di bollo e nei costi assicurativi.
3. Eventuali casi di esonero totale o parziale dai contributi sono disciplinati dalle norme sul diritto allo studio e da specifiche delibere del Conservatorio.
4. La rinuncia o l'esclusione dal Corso non dà diritto al rimborso dei contributi versati.

TITOLO III - STATUS DEL DOTTORANDO

Art. 11 - Diritti e Doveri dei Dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dalla normativa sulla doppia iscrizione (L. 33/2022, DM 930/2022, DM 933/2022) e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. I dottorandi hanno il diritto di:
 - a) usufruire delle strutture, attrezzature e servizi del Conservatorio e delle istituzioni partner convenzionate per le proprie attività di formazione e ricerca;
 - b) ricevere supervisione scientifica e tutoraggio adeguati;
 - c) disporre del budget individuale per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero, secondo le modalità definite dal Collegio e nella misura disposta dalla normativa (DM 470 art 8 comma 4). La richiesta, dettagliatamente motivata, dev'essere approvata dal Collegio e dev'essere poi inoltrata dal dottorando all'Ufficio di Dottorato (o altro ufficio amministrativo preposto) per adempiere agli atti amministrativi conseguenti;
 - d) partecipare agli organi collegiali tramite due propri rappresentanti eletti;
 - e) accedere agli interventi per il diritto allo studio, secondo la normativa vigente.
3. I dottorandi hanno il dovere di:
 - a) frequentare le attività didattiche e seminariali programmate dal Collegio;
 - b) svolgere continuativamente le attività di studio e ricerca previste dal proprio piano formativo e progetto di tesi, sotto la guida del Supervisore (o dei Supervisor);
 - c) sottoporsi a verifiche periodiche, informando il Collegio sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, secondo le modalità previste all'Art.17 del presente regolamento;

- d) svolgere il periodo obbligatorio di ricerca all'estero (minimo 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio), se titolari di borse specifiche la cui attribuzione lo richiama formalmente;
 - e) partecipare attivamente alla vita scientifica e culturale del Conservatorio;
 - f) rispettare le norme statutarie e regolamentari del Conservatorio e il codice etico, ove adottato;
 - g) depositare la tesi finale secondo le modalità previste.
4. I dipendenti pubblici ammessi al dottorato possono beneficiare, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa o del congedo straordinario per motivi di studio secondo la normativa e la contrattazione collettiva vigenti (art. 2 L. 476/1984), compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza. L'ammissione con borsa preclude la conservazione dello stipendio; in caso di ammissione senza borsa o di rinuncia alla stessa, il dipendente può richiedere il congedo straordinario con conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, previa autorizzazione dell'amministrazione.
 5. Lo svolgimento di attività lavorative temporanee esterne, anche limitate, da parte del dottorando va preventivamente autorizzato dal Collegio Dottorale, che ne valuta la compatibilità col proficuo svolgimento delle attività di formazione e ricerca dottorale. Il reddito annuo derivante da tali attività non può superare l'importo annuo lordo della borsa di dottorato.
 6. I dottorandi possono svolgere, su indicazione del Coordinatore, previo nulla osta del Collegio e senza incremento della borsa, attività di tutorato e didattica integrativa per un massimo di 40 ore annue presso il Conservatorio.

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando è disciplinata dalla normativa vigente e da eventuali regolamenti specifici del Conservatorio. Il dottorando è tenuto a riconoscere l'affiliazione al Conservatorio di L'Aquila e al Corso di Dottorato di Ricerca Estetica Artistica Musicale (DOT24BX87A) in tutte le pubblicazioni e presentazioni dei risultati.

Art. 12 - Incompatibilità

1. La borsa di dottorato non è cumulabile con assegni di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. L'iscrizione a un corso di dottorato è compatibile con la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione medica, nel rispetto della L. 33/2022 e relativi decreti attuativi. È altresì compatibile con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio universitario o AFAM secondo i limiti e le modalità previste dalla L. 33/2022 e relativi decreti (DM 930/2022, DM 933/2022). Il Collegio valuta la compatibilità ai fini del proficuo svolgimento del dottorato.
3. Il dottorando è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità comporta la decadenza dal corso o dalla borsa.

Art. 13 – Sospensione, Rinuncia, Decadenza

1. Il dottorando può chiedere la sospensione della frequenza del corso per:
 - a) maternità, paternità, adozione, affidamento, secondo la normativa vigente;
 - b) grave e documentata malattia di durata superiore a trenta giorni;
 - c) servizio civile.
2. La durata complessiva delle sospensioni non può di norma eccedere i diciotto mesi nell'arco del triennio. Ulteriori periodi possono essere concessi solo per comprovati motivi di particolare gravità, previa delibera del Collegio.
3. Durante il periodo di sospensione, l'erogazione della borsa è interrotta, fatta salva la tutela della maternità/paternità secondo legge (indennità INPS e mantenimento della borsa se previsto). La durata del corso è prolungata per un periodo pari a quello della sospensione.
4. Il dottorando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi deve presentare formale dichiarazione scritta al Direttore. La rinuncia è irrevocabile.
5. Il dottorando decade dal corso qualora:

- a) non consegua risultati positivi nella verifica annuale, anche dopo eventuale ripetizione concessa dal Collegio;
 - b) si verifichi una situazione di incompatibilità non rimossa;
 - c) effettui assenze prolungate e ingiustificate;
 - d) non presenti la tesi finale entro i termini previsti, inclusa l'eventuale proroga;
 - e) non superi l'esame finale.
6. La decadenza è deliberata dal Collegio e disposta con decreto del Direttore.
7. La rinuncia o la decadenza possono comportare l'obbligo di restituzione di ratei di borsa percepiti, secondo quanto specificato dalla normativa e da eventuali disposizioni del Bando, in particolare in caso di mancato superamento della verifica annuale o di mancata consegna della tesi.

Art. 14 - Proroga della durata del Corso

8. La durata ordinaria del Corso è di tre anni. È tuttavia possibile concedere una proroga per il completamento delle attività di ricerca e la presentazione della tesi finale, nei casi e secondo le modalità di seguito specificate.
9. Proroga senza oneri finanziari aggiuntivi:
- a) Su richiesta motivata del dottorando, presentata al Collegio non più tardi di tre mesi prima della scadenza del triennio; il Collegio può concedere una proroga per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti, per esempio a causa di ritardi nello svolgimento della ricerca non imputabili al dottorando, problematiche tecniche o metodologiche imprevedute, o altre circostanze documentate che impediscano il completamento del lavoro entro i termini stabiliti.
 - b) La durata massima di tale proroga è di 12 (dodici) mesi.
 - c) Questa tipologia di proroga è concessa senza estensione della borsa di studio e senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio del Conservatorio, fatti salvi gli obblighi relativi al versamento dei contributi di iscrizione annuale da parte del dottorando.
10. Proroga per esigenze scientifiche (con potenziale estensione della borsa):
- a) Su richiesta motivata del dottorando, presentata al Collegio non più tardi di tre mesi prima della scadenza del triennio, qualora emergano motivate esigenze scientifiche che richiedano un prolungamento del percorso di ricerca per il suo pieno compimento, il Collegio può proporre la concessione di una proroga.
 - b) La durata di tale proroga non può superare i 12 (dodici) mesi.
 - c) La concessione di questa proroga con la corrispondente estensione della durata della borsa di studio è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel bilancio del Conservatorio. A tal fine, la proposta favorevole del Collegio viene trasmessa agli organi competenti del Conservatorio (Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Accademico) per la delibera definitiva sull'effettiva concessione della proroga e sulla relativa copertura finanziaria dell'estensione della borsa.
11. La durata complessiva delle proroghe concesse ai sensi dei commi 2 e 3 non può eccedere i dodici (12) mesi totali, fatti salvi casi eccezionali previsti dalla normativa vigente o legati a periodi di sospensione debitamente autorizzati.
12. Durante il periodo di proroga, il dottorando mantiene lo status di studente di dottorato, con i relativi diritti (accesso alle strutture, ecc.) e doveri (adempimenti amministrativi, partecipazione alle attività seminariali, ecc.), ma senza diritto alla borsa di studio, salvo il caso previsto al comma 3, lettera c).
13. La richiesta di proroga deve essere corredata da una relazione dettagliata del dottorando sullo stato di avanzamento della ricerca e sulle motivazioni della richiesta, vistata dal Supervisore.
14. Il Collegio delibera sulla concessione della proroga, specificandone la durata e la tipologia (con o senza oneri finanziari), dandone comunicazione al dottorando e agli uffici competenti.

TITOLO IV - ATTIVITÀ FORMATIVA E DI RICERCA

Art. 15 - Supervisione e Piano Formativo Individuale

1. All'inizio del corso, il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o due Supervisorî scelti tra i membri del Collegio stesso o, in casi motivati, tra docenti o esperti esterni di comprovata competenza nell'ambito del progetto di ricerca, anche accogliendo eventuali segnalazioni da parte del dottorando. Il Supervisore guida il dottorando nella definizione e nello svolgimento del progetto di ricerca e delle attività formative.
2. Possono essere nominati Co-supervisorî, anche esterni (italiani o stranieri), qualora richiesto dalla natura interdisciplinare o internazionale del progetto. Nei dottorati industriali o con enti convenzionati, è di norma previsto un co-supervisore interno all'ente partner.
3. Entro il 31 dicembre del primo anno del ciclo dottorale, ogni dottorando, in accordo con il Supervisore, presenta al Collegio per approvazione un Piano Formativo e di Ricerca individuale per il triennio, con dettaglio per il primo anno. Il piano indica gli obiettivi, le attività formative (corsi, seminari, scuole), le fasi della ricerca, i periodi previsti all'estero e i risultati attesi.
4. Qualora richiesto dalle normative ministeriali, il Piano Formativo prevederà l'attribuzione alle varie attività di dottorato di corrispondenti Crediti Formativi Accademici (CFA/ECTS). Il Collegio verifica e definisce il carico di lavoro in CFA/ECTS per ciascuna attività.
5. Il Piano Formativo può essere aggiornato annualmente e ripresentato dal dottorando al Collegio per approvazione.

Art. 16 - Attività Formativa e di Ricerca

1. L'attività formativa comprende:
 - a) Attività trasversali/comuni: corsi su metodologie della ricerca (artistica e scientifica), gestione della ricerca, valorizzazione dei risultati, proprietà intellettuale, etica della ricerca, open science, competenze linguistiche e informatiche avanzate, organizzati dal Conservatorio o in collaborazione con altre istituzioni.
 - b) Attività specifiche del Dottorato DREAM: seminari avanzati, workshop, laboratori, masterclass tenuti da docenti del Collegio o esperti esterni sugli ambiti tematici del dottorato (in conformità con le finalità complessive del Corso di Dottorato DREAM, richiamate all'Art.2 commi 10-12 del presente regolamento).
 - c) Altre attività formative: partecipazione a convegni, scuole estive/invernali, concerti o altre manifestazioni artistiche, corsi avanzati erogati da altre istituzioni (previo parere del Supervisore e autorizzazione del Collegio).
2. L'attività formativa strutturata deve corrispondere a un numero medio annuo di ore compreso tra 20 e 50 (come indicato dalle Linee Guida per l'accREDITamento, Sezione 3.2) anche in rapporto ai corrispondenti CFA (si veda Art.15 comma 4 del presente regolamento).
3. L'attività di ricerca costituisce l'impegno principale del dottorando e si svolge sotto la guida del Supervisore, presso il Conservatorio, le istituzioni partner o altre sedi autorizzate, inclusi i periodi all'estero.
4. È obbligatorio un periodo di studio e ricerca all'estero di durata minima di sei mesi, anche non continuativi, da svolgersi presso università, istituzioni equivalenti AFAM o centri di ricerca e altre strutture qualificate. Tale periodo può essere esteso fino a 12 mesi (o 18 mesi in caso di tutela o specifici accordi). Il Collegio autorizza il periodo e la sede estera, su proposta del dottorando e del Supervisore da inoltrare sei mesi prima dell'inizio del periodo.
5. Qualora il Conservatorio disponesse di un fondo specifico per attività di ricerca da svolgersi in Italia o all'estero, è possibile prevedere un ulteriore budget per ciascun dottorando (con o senza borsa) pari ad almeno il 10% dell'importo mensile della borsa. La gestione di tale fondo segue le procedure amministrative del Conservatorio, richiedendo una delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio Dottorale.

Art. 17 – Verifiche Periodiche delle Attività

1. Al fine di monitorare l'avanzamento della formazione e del progetto di ricerca, i dottorandi sono tenuti a sostenere una verifica semestrale e una verifica annuale, secondo le modalità definite nei commi seguenti. Le verifiche hanno anche l'obiettivo di stimolare l'auto-valutazione da parte del dottorando. Gli esiti delle verifiche sono formativi e contribuiscono alla valutazione complessiva del percorso dottorale.

2. Verifica Semestrale (da calendarizzare entro il mese di giugno)

- a) Per tale verifica, il dottorando presenta al Collegio Dottorale lo stato di avanzamento del proprio progetto di ricerca. La presentazione deve evidenziare i progressi compiuti, le eventuali criticità incontrate, le metodologie adottate, nonché eventuali variazioni o ripensamenti rispetto al piano di lavoro originario. Alla presentazione fa seguito eventuale discussione coi componenti del Collegio.
- b) La presentazione e la discussione avvengono alla presenza degli altri dottorandi del medesimo anno o ciclo e dei rispettivi Supervisor, al fine di promuovere il confronto costruttivo (*peer review*) e lo scambio di esperienze.
- c) All'approssimarsi della data fissata per la verifica semestrale, il dottorando attraverso il Coordinatore è tenuto a condividere (con gli altri dottorandi, coi Supervisor, e coi componenti del Collegio) i materiali audiovisivi utilizzati per la presentazione.

3. Verifica Annuale (da calendarizzare nel mese di ottobre)

- a) Questa verifica è deliberativa ai fini dell'ammissione all'anno di corso successivo o, per i dottorandi all'ultimo anno, alla presentazione della tesi di dottorato.
- b) A tal fine, entro il 30 ottobre il dottorando presenta al Collegio:
 - i. una relazione scritta dettagliata sull'attività formativa e di ricerca svolta nell'anno accademico concluso, illustrando gli eventuali risultati scientifici e/o artistico-produttivi conseguiti, nonché le eventuali difficoltà incontrate, e suggerendo eventuali elementi di novità da considerare nel proseguimento del lavoro nell'anno successivo;
 - ii. elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche, relazioni presentate a convegni nazionali o internazionali, prodotti artistici, software, prototipi o altri risultati tangibili della ricerca conseguiti durante l'anno.
- c) Contestualmente, il Supervisore (o i Supervisor) presenta (presentano) al Collegio una relazione analitica sull'attività svolta dal dottorando, valutandone l'impegno, la progressione, l'autonomia e i risultati, e formula una proposta motivata di ammissione o non ammissione all'anno successivo o all'esame finale.
- d) Il Collegio, tenuto conto della relazione del dottorando, della relazione del Supervisore, degli eventuali prodotti della ricerca presentati, nonché dell'esito della verifica semestrale e dell'assolvimento degli obblighi formativi (inclusa la frequenza delle attività didattiche obbligatorie), valuta complessivamente il percorso del dottorando e delibera in merito a:
 - i. l'ammissione all'anno di corso successivo, con eventuale conferma o attribuzione della borsa di studio secondo le normative vigenti e la disponibilità di fondi;
 - ii. in caso di valutazione negativa motivata, la non ammissione all'anno successivo, che comporta l'esclusione dal corso di dottorato;
 - iii. in alternativa all'esclusione immediata, qualora le lacune siano ritenute colmabili, il Collegio può concedere al dottorando un periodo supplementare, non superiore a sei mesi, per integrare l'attività o recuperare eventuali ritardi, definendo specifici obiettivi e modalità di verifica al termine di tale periodo. La mancata ammissione dopo il periodo di recupero comporta l'esclusione definitiva.

Il Collegio ha facoltà, sulla base delle relazioni presentate, di convocare i dottorandi per discutere aspetti del percorso che si ritengono oggetto di ulteriore verifica e di integrazioni.

f) La verifica annuale positiva al termine dell'ultimo anno di corso regolare costituisce condizione necessaria per l'ammissione del dottorando alla procedura di valutazione finale della tesi di dottorato.

TITOLO V - TESI FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 18 - Tesi di Dottorato

1. In quanto conclusione del progetto di ricerca perseguito dal dottorando, la Tesi di Dottorato consiste in un lavoro di ricerca originale e innovativo che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze e/o delle pratiche nell'ambito della Ricerca Artistica in Musica.
2. La Tesi, redatta in lingua italiana o inglese, deve esporre in modo sistematico le domande di ricerca, il contesto teorico e storico-estetico, la metodologia adottata, lo svolgimento della

ricerca, i risultati conseguiti e la relativa discussione critica, corredata da adeguata bibliografia e altri riferimenti pertinenti.

3. Sono parte integrante della Tesi prodotti artistici originali (composizioni, performance, installazioni sonore, software, dispositivi multimediali, ecc.), documentati e contestualizzati criticamente nella parte scritta. Le modalità specifiche di presentazione dei prodotti della ricerca sono concordate con il Supervisore e approvate dal Collegio.
4. La Tesi di dottorato, indipendentemente dalla lingua in cui è redatta, deve essere corredata da due "long abstract" (di circa 1000 parole ciascuno), in lingua italiana e in lingua inglese. Gli abstract devono illustrare in modo chiaro motivazioni, metodologie, risultati e riflessioni conclusive del lavoro di ricerca.
5. Le attività di ricerca condotte nell'ambito del dottorato e il testo della tesi finale (ivi compreso ogni prodotto artistico integrato alla tesi stessa) devono possedere i caratteri dell'originalità e dell'autenticità. Costituisce plagio l'appropriazione, totale o parziale, di lavoro intellettuale altrui (testi, dati, idee, metodologie, risultati, elaborazioni grafiche, software) presentandolo, intenzionalmente o meno, come lavoro proprio e senza esplicita e puntuale attribuzione della fonte. Il dottorando è tenuto a rispettare rigorosamente i principi dell'etica della ricerca e a garantire la piena paternità intellettuale del proprio lavoro in ogni sua fase.
6. Il Conservatorio promuove la cultura dell'originalità e verifica il rispetto del diritto d'autore e la prevenzione del plagio, anche mediante l'utilizzo di specifici software di controllo, sulla tesi di dottorato prima dell'ammissione alla valutazione finale. Qualora venga accertata una violazione in materia di plagio, in qualsiasi momento del percorso formativo o anche successivamente al conseguimento del titolo, il Conservatorio attiva le procedure disciplinari previste dalla normativa vigente, che possono comportare sanzioni graduate in base alla gravità del fatto, fino all'esclusione dal corso o alla revoca del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 19 - Valutazione esterna della Tesi

1. Completata la stesura della tesi, e previa valutazione positiva del Collegio al termine del terzo anno, il dottorando sottopone la tesi alla valutazione di almeno un docente esterno (Valutatore), di elevata qualificazione e competenza specifica sull'argomento, non appartenente al Conservatorio né alle istituzioni partner eventualmente coinvolte.
2. I Valutatori sono individuati e proposti dal Collegio e nominati dal Direttore.
3. Entro 30-60 giorni dal ricevimento della tesi, ogni Valutatore esprime in forma scritta un proprio giudizio analitico sulla tesi stessa, raccomandando l'ammissione del candidato alla discussione pubblica oppure un rinvio per integrazioni o correzioni significative, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Trascorso l'eventuale periodo di revisione, la tesi, corredata da un nuovo parere dei Valutatori, è comunque ammessa alla discussione pubblica.

Art. 20 - Esame finale e Commissione giudicatrice

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato davanti a una Commissione giudicatrice, e nella contestuale presentazione di eventuali prodotti artistici (di cui all'art. 18 comma 3).
2. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Direttore, su proposta del Collegio, ed è composta da almeno tre membri – esterni o interni al Conservatorio e alle istituzioni partner – scelti tra docenti AFAM, professori universitari ed esperti di alta qualificazione italiani o stranieri, con comprovata competenza nel settore scientifico-artistico della tesi. Il Supervisore/Relatore partecipa ai lavori della Commissione, senza diritto di voto finale sul giudizio, ma con facoltà di introdurre il lavoro del candidato.
3. La Commissione, tenuto conto della valutazione dei Valutatori esterni e dell'esito della discussione, esprime un giudizio collegiale sull'originalità, il rigore metodologico e la rilevanza dei risultati della tesi.
4. L'esame si conclude con l'approvazione (corrispondente al conseguimento del titolo) o la non approvazione della tesi. In caso di approvazione, la Commissione può attribuire la lode all'unanimità, qualora emerga una particolare eccellenza del lavoro.

Art. 21 - Conseguimento del Titolo e Adempimenti Finali

1. Il titolo di Dottore di Ricerca Estetica Artistica Musicale è conferito con decreto del Direttore, a seguito dell'approvazione della tesi da parte della Commissione giudicatrice.
2. Il rilascio del certificato finale (diploma) è subordinato alla consegna da parte del dottorando all'Ufficio preposto presso il Conservatorio della versione definitiva della tesi in formato elettronico, e degli elaborati multimediali o di altro tipo che ne costituiscono parte integrante. Il Conservatorio deposita la tesi e gli elaborati che ne fanno parte nel proprio archivio istituzionale e presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, previa iscrizione dell'istituzione a quest'ultimo (Art.3 DM 564 del 2021).
3. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla discussione della tesi.
4. Eventuali periodi di embargo sulla consultazione pubblica di parti della tesi, per motivi di tutela della proprietà intellettuale o di segretezza industriale/commerciale (in caso di dottorati con imprese), devono essere richiesti motivatamente al Collegio prima del deposito. Resta fermo l'obbligo del deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma da parte del Conservatorio.
5. Al diploma finale è allegato il *Diploma Supplement*, che descrive il percorso formativo e di ricerca svolto dal dottorando.

TITOLO VI - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 22 - Assicurazione della Qualità

1. Il Corso adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) in conformità ai principi e agli standard europei (EHEA Standards and Guidelines) e alle Linee Guida per l'accreditamento (Sezione 5).
2. Il sistema di AQ prevede procedure definite per:
 - a) la progettazione e revisione periodica dell'offerta formativa e degli obiettivi del Corso;
 - b) la trasparenza delle procedure di ammissione, supervisione e valutazione dei dottorandi;
 - c) il monitoraggio continuo delle attività formative e di ricerca;
 - d) la verifica dell'adeguatezza delle risorse (personale docente, strutture, budget);
 - e) la raccolta e l'analisi delle opinioni dei dottorandi e dei dottori di ricerca;
 - f) l'identificazione e la gestione delle criticità e l'attuazione di azioni di miglioramento.
3. Il Collegio è responsabile dell'attuazione delle politiche di AQ del Corso. Può avvalersi di un gruppo di AQ interno, composto da docenti e rappresentanti dei dottorandi.
4. Il Nucleo di Valutazione del Conservatorio monitora l'efficacia del sistema di AQ del Dottorato e ne dà conto nella sua relazione annuale, secondo le indicazioni ANVUR.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Il Conservatorio si impegna a trattare i dati personali dei candidati e dei dottorandi nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del Corso di Dottorato e del rapporto con gli studenti. L'informativa sul trattamento dei dati è resa disponibile ai candidati all'atto della presentazione della domanda.

Art. 24 - Elezione dei Rappresentanti dei Dottorandi

1. I rappresentanti dei dottorandi in seno al Collegio sono eletti tra tutti i dottorandi regolarmente iscritti ai cicli attivi del Corso, entro il 31 dicembre.
2. Le modalità di elezione – ivi compresi l'elettorato attivo e passivo, le procedure di voto (anche in modalità telematica) e la durata del mandato – sono definite con apposito provvedimento del Direttore, con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza dei mandati e dandone comunicazione agli interessati nelle adeguate forme ufficiali. Le modalità di elezione garantiranno la democraticità e la trasparenza della procedura elettorale.

Art. 25 - Rinvio e Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di dottorato di ricerca, lo Statuto e i Regolamenti del Conservatorio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'Anno Accademico 2024/2025 (XL Ciclo) del Corso di Dottorato DREAM.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Collegio e approvate dagli organi competenti del Conservatorio (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione).
4. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di L'Aquila.